

# **Statuto dell'Associazione Astronomica Euganea – A.A.E.**

## ***Associazione culturale senza scopo di lucro***

### **Art. 1**

#### **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

È costituita un'Associazione culturale sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA EUGANEA – A.A.E.”

L'Associazione ha la propria sede legale in PADOVA (PD), via N. Tommaseo n. 70.

L'Associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme del presente Statuto.

### **Art. 2**

#### **SCOPO**

L'Associazione è senza fini di lucro, apartitica, apolitica, aconfessionale e persegue esclusivamente scopi culturali e di solidarietà sociale. Essa ha per scopo quello di riunire quanti si interessano di astronomia e di scienze affini e si prefigge di promuovere lo studio, la divulgazione e l'approfondimento sperimentale di queste scienze attraverso l'istruzione e la formazione culturale e scientifica, nonché la valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare riferimento all'astronomia e all'ambito territoriale del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Essa si propone in particolare di promuovere e organizzare:

- l'osservazione e lo studio di fenomeni astronomici e oggetti celesti;
- promuovere ed organizzare attività a carattere culturale e scientifico, conferenze e osservazioni astronomiche guidate sia per i soci che per il pubblico e le scuole;
- creare luoghi e occasioni di incontro e confronto tra i cultori dell'astronomia oltre a seminari e incontri di studio su specifiche tematiche per coloro che sono impegnati nella ricerca, didattica e divulgazione scientifica;
- lo svolgimento di programmi, studi e ricerche proposte dai soci o da astronomi professionisti;
- la sensibilizzazione nei confronti degli educatori e di tutti coloro che stimolano e influenzano la vita sociale e culturale delle comunità locali;
- valorizzare i rapporti tra la scuola e gli altri soggetti che si propongono i medesimi fini dell'associazione, con particolare attenzione alla formazione ed educazione giovanile;
- attività di approfondimento e visite a luoghi di interesse scientifico, artistico e culturale e in generale qualsiasi iniziativa che possa essere utile al perseguimento degli scopi sociali;

- la divulgazione della propria attività e di risultati e ricerche anche tramite la pubblicazione di articoli sul bollettino informativo sociale, sul sito internet dell'associazione o su altre riviste e pubblicazioni.

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi persona fisica o ente pubblico o privato.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

### **Art. 3**

#### **SOCI**

L'Associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori: le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che accettano i principi e le norme del presente Statuto, versano la quota sociale annua e la cui domanda di ammissione non sia respinta dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Soci onorari: il Consiglio Direttivo può, a proprio insindacabile giudizio, proporre la qualifica di Socio Onorario a personalità che godano (localmente, o in ambito nazionale o internazionale) di chiara fama in campo scientifico-culturale, e a taluni soci o cittadini che abbiano maturato importanti meriti nel favorire, nella collettività e nelle singole persone, una maggiore consapevolezza e attenzione per l'osservazione della natura e per la conoscenza scientifica dei suoi fenomeni e manifestazioni, nonché per il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente naturale. I soci onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale annua.

I soci hanno diritto di proporre tutte quelle attività che contribuiscano al buon andamento dell'Associazione nello spirito del presente Statuto.

L'ammissione all'Associazione non potrà essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

### **Art. 4**

#### **DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dall'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

Il socio che ometta il versamento della quota sociale entro l'anno sociale è considerato decaduto.

Il socio che non versa la quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo è sospeso da ogni facoltà o diritto.

La qualità di socio si perde inoltre per recesso - da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo - , per morte o per esclusione deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo e debitamente comunicata all'interessato.

È escluso qualsiasi rimborso (anche parziale) ai soci in caso di recesso.

#### **Art. 5**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai beni o contributi che pervengano all' Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

I beni dell'Associazione Astronomica Euganea – A.A.E. saranno registrati a cura del Consiglio Direttivo in un apposito inventario.

#### **Art. 6**

### **ORGANI**

Sono organi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Comitato dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese sostenute in funzione della carica o per conto dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 7**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio.

L'Assemblea discute e approva l'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo e nel quale può essere incluso qualsiasi argomento presentato dai soci.

All'Assemblea spetta tra l'altro in via esclusiva:

- a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) esaminare e approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente;
- d) nominare il Collegio dei Revisori;
- e) stabilire l'ammontare della quota sociale annua;
- f) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio o demandata dal presente Statuto;
- g) deliberare le modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

## **Art. 8**

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e dei programmi, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è pure convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante comunicazione spedita, anche a mezzo fax o e-mail, a ciascuno dei Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, del luogo, della data e dell'ora di prima e di seconda convocazione.

Nella convocazione delle Assemblee elettive, l'avviso darà obbligatoriamente indicazione dei nominativi o delle liste risultanti dalle candidature, ricevute in tempo utile dal Consiglio Direttivo e da quest'ultimo validate, dopo averne accertata la regolarità.

## **Art. 9**

In apertura di seduta l'Assemblea eleggerà di volta in volta, su proposta dei soci, un Presidente dell'Assemblea che regolerà lo svolgimento della discussione, un Segretario dell'Assemblea che ne redigerà il verbale e due scrutatori qualora siano previste votazioni a scrutinio segreto.

## **Art. 10**

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta che deve essere presentata in apertura di seduta.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo per le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione: in questi casi la deliberazione sarà valida con la presenza in assemblea di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e con la maggioranza assoluta dei votanti. In tali casi non sono ammesse deleghe.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea.

## **Art. 11**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 Consiglieri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea o nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo designa tra i consiglieri il Presidente (se non già designato dall'Assemblea), il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare, coordinare e amministrare le Attività dell'Associazione: a tal fine, esso si riunisce almeno tre volte l'anno, anche al di fuori della Sede sociale.

Esso è riunito validamente qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

I soci in regola col versamento della quota sociale possono assistere alle sedute del Consiglio, salvo in occasione di eventuali delibere di esclusione di soci, come previsto - in presenza di gravi motivi - dall'art. 4, penultimo comma.

### **Art. 12**

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per posta, fax o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza (salvo i casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica.

Della convocazione delle riunioni del Consiglio viene data notizia ai soci, mediante avviso esposto in sede e inserito nella home-page dell'Associazione.

### **Art. 13**

Ai Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- formulare il programma annuale di massima da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- ripartire fra i suoi membri eventuali compiti specifici;
- curare la regolare amministrazione del patrimonio dell'Associazione Astronomica Euganea – A.A.E. e l'archivio degli atti amministrativi;
- svolgere mansioni documentative e di coordinamento sulle attività dei soci, siano essi didattiche, divulgative o scientifiche;
- promuovere scambi tra i soci e tra questi e altri studiosi o Associazioni consimili;
- divulgare suggerimenti e proposte di studi e di lavori che gli siano pervenute dai soci o da fonti qualificate;
- esaminare ed esprimere giudizio vincolante sui lavori didattici, divulgativi e di ricerca proposti per la pubblicazione a nome dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione dei nuovi soci;

- redigere e approvare eventuali regolamenti, che si rendano opportuni o necessari per specifiche esigenze organizzative o per disciplinare taluni aspetti della vita associativa (quali, a mero titolo di esempio: la formazione di liste di candidati, l'accesso alla sede sociale e l'utilizzo di beni dell'Associazione, la richiesta o la concessione di patrocini, l'accesso e la gestione dell'Osservatorio sociale, ecc.);

- deliberare ed attuare ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato in esclusiva all'Assemblea, nel rispetto – per quanto attiene il contenuto economico - del bilancio preventivo approvato.

#### **Art. 14**

I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili di fronte all'assemblea di ogni iniziativa non conforme alle indicazioni dell'Assemblea stessa ed al presente Statuto.

Nelle deliberazioni riguardanti il loro operato essi non hanno diritto al voto.

#### **Art. 15**

Può essere eletto membro del Consiglio Direttivo ogni socio che appartenga all'Associazione da almeno un anno e sia maggiorenne.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La designazione del Presidente (se non già espressamente indicato dall'Assemblea), del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere sarà effettuata mediante deliberazione dei Consiglieri eletti, nella prima seduta del Consiglio.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere nel corso dell'esercizio, esso verrà sostituito dal primo dei non eletti; in caso di parità di voti si procederà per sorteggio. In mancanza dei non eletti, o in conseguenza della loro mancata accettazione, è facoltà dei rimanenti Consiglieri co-optare tra i soci che posseggano i requisiti di eleggibilità e abbiano manifestato il proprio consenso, il Consigliere mancante.

Nel caso di cessazione del Presidente, si procederà ad integrare il Consiglio Direttivo egualmente con il primo dei non eletti o, in mancanza, mediante co-optazione, secondo i criteri di cui al paragrafo precedente, e ad attribuire le funzioni di Presidente con deliberazione del Consiglio Direttivo a uno dei suoi membri.

I nuovi Consiglieri cesseranno unitamente al Consiglio Direttivo in carica.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, all'approssimarsi della scadenza del mandato o al verificarsi dell'ipotesi di decadenza di cui al comma precedente, fissa il termine entro il quale dovrà ricevere - in forma scritta - la candidatura dei Soci che si rendano disponibili all'elezione. Sulla base delle candidature ricevute e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, il Consiglio Direttivo redige l'elenco dei nominativi (o, eventualmente, delle liste) la cui

candidatura sarà portata a conoscenza dei soci con l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

#### **Art. 16**

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione cura l'osservanza dello Statuto, convoca l'Assemblea dei soci, tiene annualmente la relazione morale sull'andamento dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo.

Al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi in giudizio.

Egli può delegare le proprie funzioni, in caso di necessità o impedimento, a uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

#### **Art. 17**

#### **TESORIERE**

Il Tesoriere tiene la cassa, opera con firma libera sui conti correnti e depositi bancari o postali dell'Associazione, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

#### **Art. 18**

#### **SEGRETARIO**

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione, nonché la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

#### **Art. 19**

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra non soci, dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e possono essere rieletti.



Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua prima riunione elegge, nel proprio seno, il proprio Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'associazione.

#### **Art. 20**

### **COMITATO DEI PROBIVIRI**

Il Comitato dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e gli organi sociali dell'A.A.E., ad esclusione di quelle che per Legge non possono formare oggetto di compromesso.

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri eletti, tra i Soci maggiorenni, dall'Assemblea. I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'associazione.

#### **Art. 21**

### **BILANCIO - UTILI**

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti o associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 22**

### **REGOLAMENTI**

Il Consiglio Direttivo, in relazione a specifiche necessità organizzative o di disciplina della vita associativa, può approvare - a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti - specifici regolamenti, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

#### **Art. 23**

### **SCIoglIMENTO**

L'Associazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a

favore di altra associazione senza scopo di lucro affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 24**

#### **RINVIO**

Per quanto altro non contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.